

LA NORMATIVA SULLA COPIA PRIVATA

[Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68](#) - intitolato "Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" - introduce modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi ("copia privata"). Tali modifiche sono contenute negli articoli 9, 39 e 41 del Decreto. Le modifiche sono contenute nell'articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella [Legge 22 aprile 1941, n. 633](#) gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell'articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e negli articoli 39 e 41 del decreto.

Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente [Legge 5 febbraio 1992, n. 93](#), che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la "copia privata", e cioè:

- è prevista un'**eccezione al diritto esclusivo di riproduzione** spettante ad autori, artisti e produttori;
- in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, **per uso esclusivamente personale**, fonogrammi e videogrammi;
- a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di "copia privata" è previsto un **compenso** a favore di autori, artisti e produttori;
- tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.

La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge

Ambito di applicazione dell'eccezione per "copia privata"

Possono beneficiare dell'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori **solamente le persone fisiche**, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:

- per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
- mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per "copia privata" previsto dalla legge.

Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.

In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta **violazione del diritto esclusivo di riproduzione** degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e **penalmente perseguibile**.

E' inoltre illegale e penalmente perseguibile:

- la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale;
- la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.

Beneficiari del compenso e criteri di ripartizione

Compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione audio	50% agli autori e loro aventi causa 25% ai produttori di fonogrammi 25% agli artisti interpreti o esecutori
Compenso relativo a supporti ed apparecchi di registrazione video	30% agli autori 70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest'ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori)

Compiti della SIAE

La legge affida alla SIAE il compito di riscuotere il compenso per "copia privata" e di ripartirlo ai beneficiari indicati dalla legge stessa, eventualmente anche tramite le loro associazioni di categoria.

Per lo svolgimento di questo compito, la legge attribuisce alla SIAE anche poteri di vigilanza su tutte le attività connesse con la fabbricazione, l'importazione e la distribuzione in territorio italiano di apparecchi di registrazione e di supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati.

A tal fine, gli ispettori della SIAE possono accedere ai locali di duplicatori, fabbricanti, importatori e distributori (sia all'ingrosso che al dettaglio) e possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta.

La SIAE inoltre ha, contrattualmente, facoltà di controllo sulla corretta utilizzazione dei supporti vergini costituenti prodotto semilavorato acquistati da imprese di duplicazione.

Supporti di registrazione vergini

Il compenso per "copia privata" si applica a tutti i supporti di registrazione vergini, analogici e digitali, dedicati (audio e video) e non dedicati comunque idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi.

Il compenso è costituito da un importo per supporto variabile in funzione della sua categoria e capacità. Esso va calcolato sulla capacità effettiva di registrazione - espressa in ore (o frazioni di ora) o in mega-gigabyte - così come indicata sulla confezione del supporto. Per i supporti digitali idonei alla registrazione video si ha riguardo alla capacità di registrazione in minuti primi in "qualità DVD", pari a 120 minuti primi per 4,7 GB, purché chiaramente indicata sulla confezione.

I compensi unitari per i supporti più diffusi sono indicati nel [tracciato di dichiarazione delle vendite](#) dei supporti. Gli arrotondamenti, alla seconda cifra dopo la virgola, sono stati effettuati al centesimo superiore, se la terza cifra decimale era uguale o superiore a 5, al centesimo inferiore, se la terza cifra decimale era inferiore a 5.

Apparecchi di registrazione senza memoria residente

Il compenso per "copia privata" si applica a tutti gli apparecchi di registrazione, analogici e digitali, dedicati (audio, video e audio/video) ovvero non dedicati (masterizzatori CD e DVD per personal computer) comunque idonei alla fissazione di fonogrammi e videogrammi su supporti di qualsiasi natura.

Il compenso per "copia privata" sugli apparecchi di registrazione è pari al 3% del prezzo di listino ai rivenditori degli apparecchi stessi risultante dalla fattura di vendita, al netto dei soli sconti evidenziati nella fattura stessa.

Per gli apparecchi di registrazione che costituiscono una componente interna di apparecchi complessi aventi molteplici funzioni (apparecchi polifunzionali o combinati), per i quali non esiste di norma un prezzo di listino riferibile al solo apparecchio di registrazione, trovano applicazione criteri induttivi per la determinazione di detto prezzo, criteri basati sul prezzo medio di un apparecchio di registrazione autonomo avente caratteristiche equivalenti, così come previsto dalla legge.

Conseguentemente, sono state definite [categorie di apparecchi polifunzionali e non dedicati](#) con una componente interna di registrazione, tenendo conto del fatto che le funzioni di lettura e scrittura svolte da detta componente di registrazione sono considerate come un'unica funzione.

Memorie residenti in apparecchi di registrazione

Il compenso per "copia privata" su memorie residenti in apparecchi di registrazione (flash memory, schede SD o memorie analoghe installate su MP3 player, ecc.) è pari a € 0,36 per Gigabyte.

Con il pagamento del compenso in questione è altresì assolto l'obbligo di corrispondere il compenso dovuto sugli apparecchi di registrazione nei quali le memorie in questione sono installate.

Il compenso per "copia privata" sugli apparecchi di registrazione (vedi sopra) sarà applicato agli apparecchi di registrazione privi di memoria residente.

Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso

Il compenso per "copia privata" è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.

Per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso, si intende l'impresa che, in territorio italiano, produce gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini assoggettati al compenso, anche se detti apparecchi e supporti sono commercializzati con [marchi di terzi](#).

Per **importatore** obbligato alla corresponsione del compenso, si intende l'impresa o il soggetto anche occasionalmente destinatari, in territorio italiano, di apparecchi di registrazione e di supporti vergini assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza (paesi terzi o paesi dell'Unione Europea) degli apparecchi e dei supporti stessi.

Nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.

Il distributore ha pertanto l'onere di verificare che i fabbricanti e gli importatori presso cui si approvvigiona, direttamente o indirettamente, abbiano corrisposto il compenso sugli apparecchi di registrazione e i supporti vergini forniti (la verifica può essere fatta sulla fattura

di acquisto, sulla quale l'importo del compenso per "copia privata" dovrebbe essere esposto separatamente dall'importo relativo alla merce, con causale "compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a.").

Per **distributore** si intende qualsiasi impresa commerciale, sia all'ingrosso che al dettaglio, che, a qualsiasi titolo distribuisce in territorio italiano, anche occasionalmente, apparecchi di registrazione e supporti vergini assoggettati al compenso.